

Requisito della moralità professionale delle imprese (sulla legittimità o meno dell'annullamento dell'aggiudicazione motivata con riferimento al fatto che una delle imprese facenti parte dell'a.t.i. aggiudicataria ha omesso di dichiarare una sentenza penale di condanna, senza tuttavia effettuare una valutazione della eventuale gravità della condanna e dalla sua effettiva incidenza sulla moralità professionale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 11 aprile 2014, n. 1771 - GR Impianti s.r.l. (Avv.ti Onesti e Casellato) c. Università degli Studi di Siena (Avv.ra Stato), Cpl Concordia Soc.Coop. (Avv.ti Penta e Piselli) e Citis Soc.Coop r.l., Generale Impianti e Costruzioni s.r.l. (n.c.) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 1283 del 2012).

Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Requisito della moralità professionale delle imprese - Clausola del bando che richiede di dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate - Omissione della dichiarazione di una condanna - Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione per tale ragione - A prescindere dalla valutazione della sua eventuale gravità e dalla effettiva incidenza sulla moralità professionale - Legittimità.

Ove il bando di gara non si limiti a richiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma prescriva la dichiarazione di tutte le condanne penali, è legittimo l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione motivato con riferimento al fatto che l'aggiudicataria ha omesso di dichiarare una sentenza penale di condanna per omicidio colposo (adottata a seguito di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) risultata a carico di un amministratore di una delle società facenti parte della r.t.i. aggiudicataria, senza effettuare alcuna valutazione della eventuale gravità della condanna stessa e della sua effettiva incidenza sulla moralità professionale. Infatti, in tal caso, l'omessa dichiarazione di qualsivoglia condanna penale è causa di esclusione dalla gara (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, nelle gare pubbliche, la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte rappresenta di per sé un valore da perseguire, dato che consente - in osservanza al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione - la celere decisione, da parte dell'organo tecnico investito dalla stazione appaltante dei compiti di valutazione delle offerte, in ordine all'ammissione alla gara dei candidati.

Con la conseguenza che, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-11-5.htm

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 \(in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - Suppl. Ord. n. 107 - in vigore dal 1° luglio 2006\) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE](#)

[\(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)

